

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Amministrazione Regionale Marche con sede in Ancona (CF 80008630420) in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 in seguito denominata "Ente", rappresentata da _____, nella sua qualità di _____ presso il Settore _____;

E

l'Associazione _____ CF/PI
_____ - con sede legale in _____, via _____ -
_____ di appresso denominata "_____" in persona del suo rappresentante legale, Sig. _____

VISTA la DGR. n. ... del2022;

VISTI i decreti del dirigente

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Premessa

La Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 - Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne, prevede all'art. 5) che "le Sezioni Regionali delle Associazioni piscatorie Nazionali operanti sul territorio regionale", in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto articolo della L.R. 11/2003 "collaborano con la Regione Marche nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica e nelle altre funzioni di cui alla presente legge"; L' art.6) della predetta norma, consente alla Regione Marche, di attivare collaborazioni per realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone, promuovendo nel contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) operazioni di tabellazione delle acque interne, esecuzione d'interventi volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in periodi di siccità o alla difesa di

ambiti fluviali;

- b) gestione di ambiti fluviali protetti, o sottoposti a regolamentazione speciale, istituiti dalla Regione; operazioni di rilevamento dati, operazioni di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento;
- c) gestione di incubatoi di vallata o altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento;

Art. 2

Incarico

La REGIONE MARCHE ha già individuato, a seguito di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2003 con appositi decreti dirigenziali sopra richiamati, l'Associazionequale associazione incaricata di eseguire il progetto di delimitazione e tabellazione delle acque interne marchigiane

Art. 3

Attività da svolgere

Le attività da svolgere da parte dell'associazione.....,per l'anno 2022, riguardano la tabellazione delle acque dolci del territorio regionale secondo la classificazione indicata nel DGR.....

Le tabelle devono rispettare i requisiti disposti **dall'Allegato A-B-C del Regolamento regionale n. 20-7-2004 n. 4** ad oggetto" Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne", e come meglio identificati **nell'allegato C alla DGR..... "parametri progettuali e tecnici da rispettare nella pianificazione ed esecuzione del progetto di delimitazione e tabellazione delle acque interne marchigiane"**;

Le operazioni di tabellazione dovranno avvenire previo accordo con la Polizia Provinciale competente per territorio, i cui comandi, dovranno essere avvisati con congruo anticipo rispetto alle giornate delle operazioni

L'Associazione..... dovrà provvedere altresì:

1. all'acquisto, trasporto e installazione delle tabelle e dei relativi pali;
2. organizzazione di tutti i soggetti coinvolti (guardie ittiche volontarie, ditte fornitrici);
3. redazione, al termine delle attività, di una relazione generale riportante tutti i dati di

affissione divisi per ogni singolo corso d'acqua indicante anche la georeferenziazione delle tabelle di confine tra le varie tipologie di acque.

Art. 4

Oneri a carico della Regione Marche

La Regione Marche provvederà ad anticipare una somma pari al 50% di quella prevista dalla DGR_____dopo la stipula della convenzione e l'ulteriore 50% a saldo al termine della convenzione secondo quanto riportato all'art. 7.

Art. 5

Oneri a carico dell'associazione contraente

L'Associazione dovrà trasmettere al Settore Regionale competente, successivamente la stipula della convenzione, la relazione con il progetto esecutivo secondo i parametri progettuali e tecnici per la pianificazione e l'esecuzione di cui all'allegato B1 allegato all'avviso della manifestazione di interesse.

L'associazione contraente, si impegna oltre a quanto previsto al punto 3, anche a:

- a) provvedere a tutte le spese: acquisto del materiale, trasporto, distribuzione, tabellazione, rimborsi ai volontari, assicurazioni ed oneri connessi con lo status dei collaboratori, spese per formazione e sicurezza, adempimenti burocratici, eventuali ulteriori autorizzazioni per la posa ecc..
- b) avvisare tempestivamente il Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche – SDA PU di ogni variazione delle attività e dei piani che dovessero rendersi necessari per motivi non prevedibili.

Art. 6

Responsabilità

L'Associazione contraente si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7

Erogazione rimborsi

Per le attività oggetto della presente convenzione è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117. Tali costi devono essere dimostrati tramite

adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte nell'ambito della presente convenzione entro il 31 dicembre 2022;

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano – fra i costi rimborsabili – i costi connessi ai chilometri percorsi e il trasporto, anche per i mezzi dei volontari che partecipano alle operazioni, le spese per l'acquisto delle tabelle e per la loro posa, i dispositivi di prevenzione individuale (DPI) per il personale volontario, spese per formazione volontari in materia di sicurezza e qualora necessario anche supporto tecnico in materia, spese per eventuale supporto tecnico e amministrativo (pratiche autorizzatorie e rendicontazioni).

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Le spese non rendicontabili attraverso documentazione fiscale potranno essere rimborsate ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

Ulteriori spese per l'esecuzione della tabellazione potranno essere rimborsate previo consenso del Settore competente e nell'ambito delle disponibilità impegnate. Qualora vi fosse la necessità imminente di sostenere spese non previste, esse dovranno essere autorizzate dal dirigente del Settore competente.

L'Associazione dovrà presentare:

- a) una relazione di progetto entro tre mesi dalla stipula della convenzione;
- b) eventuale rendicontazione intermedia, da effettuarsi tra aprile 2023 e ottobre 2023, delle spese, sostenute in più rispetto alla quota anticipata al momento della stipula della presente convenzione, per richiede al massimo anticipo di € 25.000 per far fronte ad ulteriori spese sostenute, in anticipo rispetto alla rendicontazione finale;
- c) una rendicontazione finale dei costi entro il 30 novembre 2023 distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione delle attività di semina;
- d) alla rendicontazione deve essere allegata, pena la mancata liquidazione, una relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che l'associazione è tenuta a trasmettere con riferimento a quanto contenuto all'art. 3 e all'art. 5 della presente convenzione con:
 - copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti la tipologia dei beni o servizi acquistati e attestazione per il rimborso chilometrico effettuata sotto forma di

atto notorio;

- le quietanze di pagamento;

Le spese sostenute dalla Associazione debbono comunque rimanere nel range di mercato per il prodotto, fornitura o servizio che si intende acquistare.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento; Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

Art. 8 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Ancona.

Art. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2022 e può essere rinnovata su richiesta delle parti di anno in anno al fine di un completamento dei lavori e delle attività, su disposizione del Dirigente Regionale competente, previa richiesta dell'associazione.

Ancona,

Per la Regione Marche

Per l'Associazione